

RELAZIONE II CONGRESSO NAZIONALE FORZA DEL POPOLO

CARO BOLLETTE

Buonasera a Tutti.

Mi sono occupata in queste settimane del problema del caro bollette e la prima cosa che mi sento di dire per entrare poi nel vivo delle questioni più strettamente giuridiche, è che siamo di fronte ad una vera e propria speculazione energetica, in cui il prezzo della materia prima (elettricità e gas) viene stabilito dal borsino di Amsterdam, in base all'andamento dell'indice **TTF (acronimo di Title Transfer Facility)**, un mercato virtuale per lo scambio del gas naturale con sede in Olanda, ovvero uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa.

Tutti abbiamo letto, nei vari quotidiani, compresi quelli di regime o nelle notizie che rimbalzano nell'etere, che il prezzo sta diminuendo alla fonte e che, dunque, l'Italia non avrebbe dovuto temere la mancanza di energia.

Lo stesso **Ministro della Transizione Ecologica, Cingolani**, ha affermato che l'Italia è diventata addirittura un Paese esportatore di metano e che è necessario distinguere i timori economici-inflattivi per il costo dai timori sulle quantità del gas.

Un'ulteriore conferma è arrivata anche dal **Ministero dello Sviluppo Economico – MSE**, il quale ha dichiarato che l'Italia da gennaio ad agosto 2022 ha quasi triplicato le quantità di gas esportato.

Per questo, appare ancora più ingiustificato e privo di logica l'aumento del costo della materia prima che, da diversi mesi e soprattutto da inizio anno 2022, si sta abbattendo sulle famiglie e aziende italiane.

Tuttavia, la causa non appare soltanto legata semplicemente alla variazione dell'indice TTF richiamato, ma anche alle attività speculative messe in atto da grandi società italiane, come **SNAM del Gruppo ENI** che ha accumulato notevoli extraprofiti in questi mesi, con il benessere del soggetto pubblico rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti (**CDP** cioè una SPA controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il finanziamento degli investimenti statali e distribuzione di fondi per progetti che non rientrano nella gestione separata).

Come siamo stati abituati ormai negli ultimi due anni, il periodo autunnale coincide con lo scoppiare di nuove emergenze, questa volta motivate, già da marzo 2022, con l'avvento del conflitto tra Russia e Ucraina che è stato indicato

quale motivo delle fluttuazioni dei mercati nazionali, europei ed internazionali; nonostante, già l'anno scorso, avessimo assistito all'impennata dei prezzi del gas e dell'energia elettrica.

Il prezzo di riferimento dell'energia elettrica acquistata in borsa, pubblicato dal **Gestore dei Mercati Energetici GME** è il cosiddetto **PUN** ovvero il Prezzo Unico Nazionale, che attualmente supera i 300 €/MWh e continua ancora ad aumentare, mettendo a rischio il sistema economico ed il budget delle famiglie italiane.

Per comprendere il quadro che abbiamo davanti è necessario comparare questo dato con quello che è pubblicato dal sito ufficiale di ENI, da cui risulta invece un evidente divario tra costi e utili (cioè la differenza tra i ricavi e i costi sostenuti dall'azienda=PROFITTI) che attualmente sembra aver superato i 7,4 miliardi di euro rispetto all'anno precedente.

Ci si chiede come è stato possibile che di fronte agli extraprofitto delle grandi società energivore corrispondano aumenti dei prezzi solo in capo ai consumatori; abbiamo visto che l'aumento iniziale del 20-30% del costo dell'energia, ora ha quasi raggiunto il 60% e non accenna a diminuire.

Tale aumento riguarda non solo la voce di spesa per l'acquisto della materia prima, ma anche altre voci collegate al costo dell'energia fornita (ovvero le imposte e le spese di trasporto e dispacciamento da parte del distributore).

Quindi, negli ultimi tempi, abbiamo assistito a due diverse situazioni:

1. Una in cui le Società hanno preannunciato l'aumento dei prezzi attraverso una semplice comunicazione unilaterale, piuttosto generica, a volte adducendo la causa dello scoppio della guerra, rivolta al consumatore e comunicata tramite lettere ordinarie oppure email;
2. L'altra in cui, invece, senza alcun preavviso, i consumatori si sono visti recapitare fatture sproporzionate, via via crescenti negli importi richiesti.

Appare evidente, dunque che, sfruttando le liberalizzazioni decise dallo Stato (D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e D.lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e Decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7) e la complessa situazione geopolitica che si è venuta a formare, i principali operatori di settore stanno perseguendo interessi finanziari ed economici in danno dell'interesse generale della collettività e di tutto il tessuto produttivo italiano.

Dobbiamo esaminare in via preliminare quanto indicato nella recente **Legge n. 142/2022 del 21 settembre**, cosiddetta **legge di conversione del Decreto Legge n. 155/2022 del 9 agosto**.

Per quello che è interesse della presente analisi, si possono richiamare gli **articoli da 1 a 12 del Capo I**, della succitata legge, **RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI**.

In particolare, **l'articolo 1**, in materia di rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas, domanda a una delibera dell'ARERA (Autorità Di Regolazione Per Energia Reti e Ambiente) la rideterminazione, per il quarto trimestre del 2022: delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute; oltre alla compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

L'articolo 2 reca una nuova definizione di **clienti vulnerabili** nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso...

L'articolo 3 Sospende, inoltre, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. **Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022** (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), **salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.**

Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico si occupa dell'organizzazione e della gestione delle funzioni spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia e commercio) e al MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha il compito di attuare la politica estera del governo italiano e di rappresentare l'Italia nel contesto internazionale) delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle "materie prime critiche" e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

Le disposizioni appena richiamate, evidenziano la totale disapplicazione delle stesse da parte dei colossi dell'energia, nonché dello stesso criterio di calcolo indicato nella Determinazione ARERA (AUTORITA' DI

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTI) n. 7 del 27 settembre 2022, relativa alla determinazione del prezzo di riferimento dell'energia di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2023.

Secondo tale determinazione, in attuazione di quanto previsto dal **decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 438 del 27 ottobre 2021, la Cassa** procede, ad apportare le necessarie modifiche operative al Portale Energivori, tenuto conto che ai fini del calcolo dell'intensità elettrica, il VAL, nonché il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento con esclusione dei dati dell'annualità 2020.

I'ARERA, AUTORITY DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTI

tra le principali attività L' ARERA

- Stabilisce le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d'accesso, promuove, l'efficienza e la sicurezza;
- Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
- Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
- Aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero.
- **Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori;**
- **Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza** e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE (GARANTE E PROMOTORE PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE), su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
- Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11), come stabilito nel TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettriche).

È utile invocare anche quanto indicato nel recente **COMUNICATO di ARERA DEL 13.10.2022** dal titolo **“Energia: modifiche contrattuali possibili solo a**

specifiche condizioni. Riunione dei presidenti di AGCM (Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato) e ARERA (Autorità Di Regolazione Per Energia Reti e Ambiente), Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini, sui rincari delle bollette e sulle criticità nei rapporti contrattuali segnalate dai consumatori. **Gli ambiti di applicazione dell'art.3 DL Aiuti bis**".

A valle della riunione, con una nota congiunta, si è contribuito a chiarire le natura e i vincoli delle "Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas" anche alla luce delle norme del decreto Aiuti bis (Decreto-Legge n. 115 del 2022 art. 3) al fine di garantire la tutela dei clienti e l'equilibrio del sistema energetico nazionale.

Nella nota leggiamo che: *L'aumento incontrollato dei prezzi dell'energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore. Ne sono testimonianza diverse segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, per violazioni del suddetto art. 3 del DL Aiuti bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità.*

Sempre nello stesso comunicato si legge:

Si ricorda brevemente che il DL Aiuti bis definisce alcune misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell'energia elettrica ed il gas in corso; l'art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.

Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) definisce "inefficaci" i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Alla luce degli approfondimenti svolti congiuntamente e delle segnalazioni pervenute agli uffici delle due Autorità, ARERA ed AGCM si è proceduto a riassumere il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori e imprese una corretta interpretazione dei reciproci comportamenti, anche nell'ambito di applicazione dell'art. 3 del d.L.115/22.

Prendendo in esame l'art. 13 del codice del consumo si è proceduto a distinguere le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali dalle variazioni automatiche delle condizioni economiche, infatti:

a. per le variazioni unilaterali delle **condizioni contrattuali** (art. 13 Codice di condotta commerciale).

nei casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali; trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 3 del DL.115/22.

b. mentre, per le evoluzioni automatiche delle **condizioni economiche** (art. 13 Codice di condotta commerciale). trattandosi di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all'atto della stipula; Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità e quindi, non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 3 del D.L. 115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

c. mentre le cosiddette Offerte **PLACET: rinnovi delle condizioni economiche.** sono una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un'ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Tale rinnovo non rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 3 del DL 115/22.

d. Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell'aumento dei prezzi (gli operatori invocano la forza maggiore).

Sono giunte segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere. L'aspetto problematico della casistica attiene alla prospettazione da parte del venditore della risoluzione del contratto non invece la proposizione di un nuovo contratto. Va precisato che l'incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di "impossibilità sopravvenuta", ma, al più, di "eccessiva onerosità" che, alle condizioni previste dall'art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto. Ciò che il venditore

non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l'attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest'ultima condotta viola la regolazione dell'ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

e. Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti. L'esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell'Autorità in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza). **In proposito si evidenzia che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell'Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.**

Sempre in una scheda tecnica di ARERA per l'aggiornamento delle condizioni di tutela del IV trimestre 2022, si legge che Nel quarto trimestre 2022 si registrerà un aumento del costo per l'energia elettrica per la famiglia tipo1 con una variazione della spesa complessiva del +59% rispetto al trimestre precedente.

ORA, ARRIVANDO AL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE, OVVERO AL CONTESTO CHE DA MESI, SPECIALMENTE DA INIZIO 2022, CI HA POSTO DAVANTI AD UN AUMENTO ESPONENZIALE ED INCONTROLLATO DEI COSTI DELLE BOLLETTE EMESSE DALLE AZIENDE FORNITRICI, IN VIA PRELIMINARE SI EVIDENZIA CHE, NONOSTANTE CI SIANO DISPOSIZIONI EMANATE DALLO STESSO LEGISLATORE A TUTELA DEI CONSUMATORI, IL COSTO DELL'ENERGIA E DEL GAS NON È DESTINATO A RESTARE COSTANTE O A SCENDERE, IN TOTALE DISCOSTAMENTO NON SOLO RISPETTO ALLE ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE, MA ANCHE A NORME PREESISTENTI CIVILI E PENALI.

Ora venendo alla parte strettamente giuridica di competenza vengono in soccorso dapprima le norme di carattere civilistico.

l'art. 1372 del Codice Civile (efficacia del contratto) *“il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla Legge”*, con il contratto si costituisce un'obbligazione avente forza di legge tra le parti, che vincola le parti stesse a rispettare l'impegno

assunto nel contratto. **La possibilità di variare un contratto unilateralmente, senza di fatto far conoscere all'altro contraente la tipologia di modifica o senza definirne quantomeno il perimetro, sembra essere incompatibile con quanto previsto dal codice civile in materia di contratti.**

Già dal dettato testuale della norma poc'anzi richiamata vediamo il totale discostamento dell'interpretazione che invece è stata rilasciata nel comunicato del 13.10.2022 di ARERA.

È chiarificatore, in tal senso, quanto previsto **dall'art. 1341 c.c.**, rubricato **condizioni generali di contratto**, di seguito riportato: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza... In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate, per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.

Con questa norma il Legislatore ha inteso, dunque, conciliare due opposte esigenze: da un lato garantire alle imprese che producono beni e servizi in serie, di accelerare la stipulazione dei contratti; dall'altra, tutelare il contraente economicamente più debole che si limita, solitamente, ad aderirvi.

Esiste quindi una questione di necessaria tutela di entrambi i contraenti che non può certamente essere demandata all'avere semplicemente inserito nel contratto in essere, una clausola che permetta ad una delle parti una modifica a sfavore dell'altra.

In tal senso interviene un'altra norma contenuta **nell'art. 1375 del codice civile (esecuzione di buona fede)** secondo la quale “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” e dove vi siano clausole di dubbia interpretazione inserite da un contraente, s'interpretano, a favore dell'altro a norma **dell'art. 1370 del codice civile** (interpretazione contro l'autore della clausola) “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, s'interpretano, nel dubbio a favore dell'altro”. a tutela dunque della parte contraente più debole, interpretando le clausole ambigue a suo favore contro il predisponente.

Scrivere in un contratto che la modifica unilaterale è possibile in casi particolari, come nel caso di un aumento dei costi della materia prima

con conseguente proposta di una delle parti notificata all'altra, la quale può recedere entro uno specifico termine oppure accettare attraverso un "silenzio assenso", significa aver inserito di fatto, una **CLAUSOLA IN BIANCO** che predilige in maniera scorretta un solo contraente piuttosto che entrambi; in totale difformità rispetto al principio di proporzionalità e correttezza nell'esecuzione del contratto.

Questa non può essere intesa come buona fede, a meno che nella proposta di modifica unilaterale del contratto di cui sopra, sia chiaramente e certamente precisato il **motivo dell'aumento dei costi** e che questo sia giustificabile dalla clausola originaria che ha permesso la proposta di modifica.

Il solo dire "aumento dei costi della materia prima" non precisa chiaramente la natura dell'aumento e quindi la legittimità dello stesso.

Un aumento speculativo non può essere considerato un "aumento dei costi della materia prima" a scapito del cliente (utente finale) e non è sufficiente suggerire la modifica del fornitore, proprio perché spetterebbe all'Azienda la responsabilità civile e penale di non aver soddisfatto il contratto in essere.

Nei contratti a prestazione di servizi, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Nel nostro caso si sta chiedendo l'adempimento e se non accolto, si potrà ricorrere al Giudice di Pace in autotutela, per poi chiedere eventualmente i danni in altre sedi.

È chiaro in tal senso anche il **Codice del Consumo D.lgs n. 206 del 6 settembre 2005 che all'art. 33 comma 1** cita: "**Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore** - 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto." 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso".

Il termine "giustificato motivo", che non può essere una speculazione, viene ripreso anche nell'art. 13 comma 1 (13.1) dell'allegato A "CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI" Validato dall'1 luglio 2021;

esso indica i **Termini e le modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche e stabilisce che**

13.1 Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per **giustificato motivo**, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un **preavviso non inferiore a 3 mesi** rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.

13.2 La comunicazione di cui al comma 13.1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

13.3 **La comunicazione di cui al comma 13.1 contiene l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto"** e, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

- a. il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
- b. l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
- c. la decorrenza della variazione proposta;
- d. le modalità ed i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente etc...

Anche la **Sentenza della Sezione Civile del Tribunale di Palermo** sul procedimento n°5241 degli affari civili contenziosi dell'anno 1995 riprende il tema delle clausole vessatorie delle condizioni generali di un contratto e nella sua massima ricaviamo il principio in virtù del quale: "... la **previsione di una modifica unilaterale del contenuto negoziale non suffragata dalla previsione di un giustificato motivo fa presumere l'abusività della pattuizione** e conseguentemente il **significativo squilibrio in danno del**

consumatore quando dal complessivo tenore dei patti non sia altrimenti possibile individuare le ragioni giustificatrici del potere conosciuto al professionista.”

Quindi solo il giustificato motivo (non la speculazione) può prevedere una proposta di modifica unilaterale del contratto!

Si aggiungano poi, altre due **Sentenze n. 5619 e 5620 pubblicate entrambe il 30.11.2017**, con le quali il **Consiglio di Stato** interviene sulla questione relativa alla legittimità di diverse deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico. **La questione concerneva i corrispettivi degli oneri generali del sistema elettrico, cioè i costi relativi agli incentivi per le fonti rinnovabili e i costi da destinare a finalità sociali, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.**

La sentenza del Consiglio di Stato, richiamando l’art. 3, comma 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 79/99, ha piuttosto ribadito che l’Autorità ha **SOLO il potere di individuare gli oneri generali di sistema, con “conseguente adeguamento del corrispettivo”** relativo all’accesso e all’uso della rete di trasmissione.

Nessun potere impositivo dunque in capo all’Autorità la cui Deliberazione deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalità di cui all’art. 23 Costituzione (“*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*”) e norme di estrazione comunitaria che impongono il rispetto dei principi di economicità e ragionevolezza, da considerarsi come principi immanenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

È EVIDENTE CHE AMMETTERE, LEGITTIMANDOLO, UN SISTEMA IMPOSITIVO SIFFATTO, SIGNIFICHEREBBE STRAVOLGERE, ANZI, ABBATTERE IL SISTEMA DI GARANZIE SOTTESO ALLA CARTA COSTITUZIONALE E ALLE NORME DI RANGO SOVRANAZIONALE CHE VOGLIONO IL CITTADINO AL CENTRO DEL SISTEMA DI TUTELE E GUARENTIGIE A DIFESA DELLA PERSONALITÀ UMANA.

Ultima sentenza esaminata è quella del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 gennaio 2011, n. 720 In materia di pratiche commerciali, i professionisti sono tenuti a rispettare uno standard di diligenza tale da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale. Tale canone di diligenza viene definito dall’art. 18, comma 1, lett. h), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“codice del consumo”), come il “normale grado della specifica competenza che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro

confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività dei professionisti”.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso in esame questo standard di diligenza risulta essere stato violato perché l’Enel, pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore sull’entità degli addebiti, non ha ritenuto, nelle more della verifica tecnica, di sospendere le procedure esecutive per la riscossione, che espone l’utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura. Come già rilevato dal giudice di primo grado, la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrisponde pienamente al paradigma di “coercizione” o di “indebito condizionamento”, configurato dagli artt. 24 e 25 del codice del consumo, in quanto idonea a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore.

Tale condotta delle grandi società rispetto alla posizione più debole del consumatore può essere oggetto di violazione anche delle norme di estrazione penale di cui agli artt. 319 e 610 c.p.

Tale norme tuttavia, così come le modalità di notificazione delle mutate condizioni di prezzo o di contratto, ai sensi degli artt. 136 – 160 c.p.c.), dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti successivi a questa fase in cui, per tamponare il problema del caro bolletta, l’attenzione è stata posta su modelli di lettere di reclamo o diffide che possano temporaneamente arginare il problema del consumatore.

Cosa può fare il cittadino?

Dinanzi allo scenario che stiamo osservando ormai da mesi, che non accenna a cambiare in meglio, il consumatore dovrà necessariamente prendere una decisione, auspicabilmente garantendosi una strada intermedia tra il pagare gli importi imposti dalle società energivore oppure restare insolvente per impossibilità di adempiere alle mutate condizioni di prezzo.

La soluzione, inizialmente adottata da alcuni, soprattutto, dai titolari di azienda, che hanno optato per la rateizzazione delle bollette, non può essere una strada risolutiva per ovvie ragioni, posto che la difficoltà via via crescente legata all’andamento dei prezzi, presto esporrebbe lo stesso consumatore all’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento.

Una strada intermedia è offerta dalla possibilità di inviare un reclamo o diffida, rivolta non soltanto all’impresa fornitrice, all’ENI S.p.A., Terna S.p.A. (oltre a SNAM RETE GAS per il gas), ma anche all’organo Garante

(ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) All'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che ha il dovere di vigilanza ed infine alla **Corte dei Conti**, alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, al **Ministero della Transizione ecologica**, tutti chiamati a tutelare i cittadini, in considerazione anche della normativa di cui alla **Legge 481/1995**, che ha istituito l'autorità di regolazione del servizio di pubblica utilità per l'energia elettrica ed il gas con la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Lo scenario al quale stiamo assistendo ormai da diversi mesi, se non già dal 2021, è in realtà un riflesso della evoluzione delle risorse energivore verso la completa liberalizzazione dei mercati, che vedrà il suo epilogo a far data dal 10 gennaio 2024 anno in cui il mercato di maggior tutela verrà abolito definitivamente.

L'approssimarsi della scadenza suddetta, unitamente alla velocità con la quale le Aziende Fornitrici di Luce-Gas si stanno mobilitando in assenza di un vero "mercato libero", a causa della poca concorrenza dei prezzi, fa sì che il quadro che si profila, desti molta preoccupazione per l'impennata dei prezzi che tutte le forme di energia e riscaldamento quali GPL, gasolio, metano, pellet ed anche legna stanno subendo, anche per un'evidente violazione dello stesso **REGOLAMENTO EUROPEO UE 2015/1222**, che ha sottolineato che il proprio fine consiste nel Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso per centrare gli obiettivi di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.

Per quello che riguarda la modifica unilaterale dei contratti, non soltanto non contemplata ma addirittura vietata dalla stessa Legge, abbiamo due profili che balzano all'occhio:

1 legato alla **responsabilità civile**

2 altro legato alla possibile esposizione **penale** nel caso in cui il consumatore dovesse subire il distacco del contatore.

La **Sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 31 gennaio 2011, n. 720 e le n. 5619 e 5620 pubblicate entrambe il 30.11.2017** hanno fatto protendere l'Organo di Giustizia nel riconoscere in fattispecie di tal genere, la violazione delle norme di cui agli artt. **610** ("Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la

reclusione fino a quattro anni”) e 392 c.p. (“Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516”).

Cosa può fare il cittadino che ha già pagato quanto richiesto dalla società di somministrazione, può richiedere la restituzione delle somme versate in più?

Nella diffida è possibile richiedere un accertamento del corretto importo delle bollette emesse e conseguentemente chiedere la restituzione, **ex artt. 2041-2042 e 2043 c.c.** di quanto indebitamente percepito nel periodo in cui sono stati addebitati gli importi errati, oppure procedere alla richiesta di nota di credito della maggior somma indebitamente percepita dalla Società per tutto il periodo di decorrenza degli ingiustificati aumenti.

Come Forza del Popolo e dello spirito di servizio che contraddistingue i suoi componenti, a tutela delle parti più deboli abbiamo pensato di tutelare le persone e aziende provvedendo alla redazione di modelli base di lettere/reclamo/diffida nelle quali è richiesta la verifica del corretto funzionamento dei contatori ma anche un ricalcolo delle somme fatturate sulla base degli importi del consumo risalenti all’anno precedente 2021 oppure delle cifre convenute nel contratto sottoscritto; richiamando all’ordine non soltanto l’ARERA l’Organo di Vigilanza ma anche la Corte dei Conti che dovrà garantire al cittadino la continuità di utilizzo di un bene primario come l’energia elettrica, il gas o l’acqua.

All’interno delle missive verrà indicato un termine di 40 giorni per ricevere risposta dalla Società destinataria, per poi successivamente valutare la procedura stragiudiziale da seguire, che è anche condizione di procedibilità per aprire la porta ad una vera e propria azione giudiziale:

SERVIZIO CONCILIAZIONE ELETTRICITÀ E GAS

Il **Servizio Conciliazione** è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line.

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA

In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR (Alternative Dispute Resolution) dell'Autorità (per i clienti domestici).

PROCEDURE DI MEDIA/CONCILIAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO

In particolare, in alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione l'Autorità prevede che “il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito anche mediante le procedure di media/conciliazione presso le Camere di Commercio (previo protocollo fra Autorità e Unioncamere),

Il tentativo di conciliazione diventa, pertanto, a partire dal primo gennaio 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas ed il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo tra le parti.

Nonostante il continuo mutamento delle forme di coazione, lo spirito di servizio che contraddistingue gli irriducibili di forza del popolo, è sempre pronto a rispondere e ad affiancare le persone in difficoltà.

Così, pur non avendo una strategia definitiva per risolvere il problema del caro bollette, è stato predisposto un modello editabile che potrà permettere alle persone di contenere il costo delle recenti bollette di luce e gas che presentano notevoli aumenti rispetto alle condizioni del contratto o ai mesi precedenti.

Il modello che si mette a disposizione è un documento fruibile sia dalle famiglie sia dalle aziende, fornito in formato word, quindi modificabile in relazione alle diverse tipologie di contratto.

Si è deciso di utilizzare la strada del pagamento parziale, cioè desumere un importo “equo-giusto” ricavabile dalle condizioni riportate nel contratto di riferimento o da fatture risalenti ai mesi precedenti oppure all'anno 2021, prima che iniziassero gli ingiustificati aumenti.

L'obiettivo di queste contestazioni è certamente quello di evitare un'esposizione del consumatore all'insolvenza e/o al depotenziamento della fornitura, finanche addirittura al distacco dell'utenza.

Per tale ragione, chiunque si trovi in difficoltà a causa dell'esponenziale aumento dei costi potrà dapprima procedere:

- 1. alla revoca della domiciliazione bancaria (R.I.D.), che potrà essere effettuata recandosi personalmente presso la propria agenzia-filiale bancaria oppure tramite P.E.C. (per chi ne è munito) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**
- 2. all'invio di una lettera di reclamo, tramite raccomandata a/r oppure P.E.C. selezionando il modello editabile tra quelli messi a disposizione per problematiche inerenti sia le forniture del gas che dell'elettricità; modello, questo che potrà essere adattato, indicando la particolare tipologia del contratto (a prezzo fisso o variabile, diversità di gestori, diversità di materia utilizzata: gas elettricità), da parte dell'utente privato o della PMI azienda.**

Con la stessa lettera di reclamo si può, inoltre, richiedere non soltanto la verifica dello stato del contatore ed il suo corretto funzionamento, ma anche il ricalcolo degli importi sulla base delle condizioni fissate nel contratto, indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di modifica unilaterale del contratto, che molte società fornitrici hanno inviato ai propri clienti al fine di poter chiedere lo storno delle somme eccedenti sull'emissione delle fatture successive.

Nello stesso documento sono indicati i riferimenti normativi e giurisprudenziali utilizzati finora nell'individuazione del corretto inquadramento giuridico del problema.

Un appello che vorrei lanciare a tutti è che:

è vero che noi ci spendiamo per non lasciare solo o indietro nessuno, ma è altrettanto vero che dopo aver visto un attacco su tutti i fronti da parte dei potenti nei riguardi della popolazione, in tutti i settori, il lavoro, la scuola e le relazioni umane, l'unica cosa che mi auguro è che le risorse di una persona, che sono necessariamente finite, possano poi essere alimentate da quel risveglio o da quella scintilla che ciascuno di noi riuscirà ad accendere in coloro che sono ancora inconsapevoli o attendono che siano gli altri a risolvere il problema.

Per questo il mio desiderio più grande è che tutte le persone si uniscano, facciano gruppo per diventare Forza, come è nell'obiettivo di Forza del Popolo, attraverso l'unico modo che è quello della coesione e dell'unità senza lasciare indietro nessuno. Con coraggio, senza paura di fronte a tutto quello che accade oggi e forse accadrà ancora, cercando di non

mollare mai, non come un motto che viene replicato vanamente, ma come un obiettivo, una presa di coscienza e punto fisso seguito da azione costante, con pervicacia e voglia di portare il cambiamento per ricostruire e far risplendere la nostra civiltà.

Grazie a tutti